

23 MAGGIO 2019

**ASSEMBLEA DEI
SEGRETARI E DEI
TESORIERI**



23 MAGGIO 2019

FORMAZIONE GESTORE DELLA CRISI


Alessia Cococchetta

FPC

Relazioni Istituzionali

e Coordinamento

Ordini territoriali



IL DM 24 SETTEMBRE 2014 N. 202

Il DM 24 settembre 2014, n. 202 *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*, di attuazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, introduce la procedura di sovraindebitamento, uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

Nelle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 (accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio del debitore) il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.).

L'O.C.C. è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del DM 202/2014 come: *“articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*.



FORMAZIONE GESTORI DELLA CRISI

Il decreto istitutivo del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, individua all'art. 4, comma 5, i requisiti di qualificazione professionale dei Gestori della crisi iscritti negli elenchi.

Ai gestori della crisi è richiesto, tra gli altri requisiti, il possesso di una specifica formazione nell'ambito della disciplina della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

In particolare al professionista iscritto all'Ordine DCEC crisi è richiesta la:

- acquisizione di una specifica formazione iniziale di 40 ore, per l'iscrizione nell'elenco
- acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di 40 ore



EQUIPOLLENZA

Il decreto lascia agli ordinamenti professionali la possibilità di fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale ed i corsi di formazione professionale

Il Regolamento per la Formazione professionale continua entrato in vigore il 1° gennaio 2018 prevede il riconoscimento dell'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Articolo 7 Regolamento FPC

“La partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202”

Articolo 1, comma 5 Regolamento FPC

“L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze”



RICONOSCIMENTO REQUISITO FORMAZIONE

Il Ministero della Giustizia riconosce agli iscritti nell'albo dei DCEC le ore di formazione acquisite tramite la partecipazione ai corsi


- accreditati quali eventi di “formazione”, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. *b*), del Regolamento FPC
- di durata non inferiore alle 12 ore
- aventi ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento



ATTESTATI

L'Ordine rilascia agli iscritti attestati «nominativi» contenenti le informazioni indicate nell'informativa CNDCEC n. 31/2018, in particolare deve indicare:

- che le ore di formazione rientrano nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- che il corso è equipollente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per FPC
- il numero di ore di partecipazione da parte dell'iscritto alle lezioni equipollenti ed il corrispondente numero di cfp conseguiti



ESENZIONE

La normativa relativa alla materia del sovraindebitamento lascia agli ordinamenti professionali la possibilità di individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo della formazione della specifica formazione iniziale e biennale per i gestori della crisi

“...gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) (formazione iniziale) e d) (formazione biennale).” (articolo 4, comma 6)

Prassi applicativa del Ministero della Giustizia:

le cause di esonero dall'obbligo formativo si applicano per i gestori della crisi da sovraindebitamento, sia per la formazione iniziale che per la formazione biennale

Ciò in ragione di quanto disposto da:

- l'articolo 7 del Regolamento per la Formazione professionale Continua che prevede espressamente l'equipollenza tra la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi
- l'articolo 8 del Regolamento per la Formazione professionale Continua che prevede specifiche ipotesi di esonero dallo svolgimento della formazione professionale continua per gli iscritti nell'albo dei DCEC

